



TRIBUNALE DI ROMA

XIV^a Sezione Civile - G.D. Dott.ssa Barbara Perna

Stato passivo definitivo

Ex art. 272, co. 3, C.C.I.I.

Procedura di liquidazione controllata n. 14/2025

Nei confronti di Cardone Andrea, C.F. CRDNDR73M15H501I;

*

PREMESSO CHE

- Con PEC dell'8 aprile 2025 lo scrivente ha provveduto ad inviare ai creditori apposito progetto di stato passivo e, in pari data, ha provveduto al suo deposito in cancelleria ai fini della notifica ai creditori rimasti inerti.

- Nei 15 giorni successivi nessuno dei creditori ha sollevato contestazioni e/o osservazioni ai sensi dell'art. 273, comma 2, C.C.I.I..

Per tale motivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 273, comma 3, C.C.I.I., lo scrivente gestore deposita il seguente

Stato passivo esecutivo

<p>Creditore: American Express Italia S.r.l. C.F. 14445281000 - data domanda 4 febbraio 2025 pec r.vallesi@pec.it Iban: IT66R0637071130000010703500</p>		
Grado richiesto	Richiesta	Proposta del Liquidatore
Non specificato	€.1.423,75	Avendo l'istituto fornito la prova del proprio credito depositando gli estratti conto relativi alle due carte, lo scrivente liquidatore ammette il credito così come indicato. Tuttavia, stante l'assenza di indicazioni in merito, tale credito viene ammesso <u>in chirografario.</u>

<p>Creditore: Banca Agricola Popolare di Sicilia S.c.p.A. C.F. 00026870881 - data domanda 10 febbraio 2025 pec cqs.bancasistema@legalmail.it Iban: IT41 F031 5801 600C C099 0000 414</p>		
Grado richiesto	Richiesta	Proposta del Liquidatore
Privilegio	€.16.717,00	Avendo l'istituto di credito fornito la prova dell'esistenza del proprio credito producendo la relativa documentazione, il liquidatore ammette il credito





Avv. Cristiano La Marca
Gestore della crisi da sovraindebitamento

		<p>nell'importo richiesto. A tale credito, tuttavia, non può essere riconosciuto il grado di privilegio richiesto dal creditore in quanto, secondo consolidata giurisprudenza formatasi ormai sul punto, il privilegio richiesto dal creditore è previsto esclusivamente in favore del lavoratore dipendente, il quale può farlo valere nei confronti del proprio datore di lavoro. Tale privilegio, pertanto, non può essere ceduto a terzi, i quali non hanno alcun rapporto diretto con il datore di lavoro, né può essere riconosciuto all'istituto cessionario per gli stipendi futuri.</p> <p><u>Per tale motivo, lo scrivente liquidatore ritiene di dover ammettere il credito in chirografo.</u></p>
--	--	---

2 di 5

<p>Creditore: Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma A.T.E.R di Roma p.iva: 00885561001 - data domanda 14 febbraio 2025 pec: paolapellegrino1@ordineavvocatiroma.org - avvocatura@cert.aterroma.it Iban: IT 92 P 08327 03221 000000003786</p>		
Grado richiesto	Richiesta	Proposta del Liquidatore
Privilegio ex art. 2764 c.c.	€.49.512,44	<p>L'istituto ha fornito la prova dell'esistenza del proprio credito producendo il contratto di locazione originario, nonché i conteggi relativi ai canoni arretrati. Lo stesso istituto, che chiede il pagamento di canoni di locazione impagati dalla madre del debitore [ex assegnataria dell'immobile popolare] a far data dal luglio 2010, ha altresì allegato richiesta di pagamento di tali canoni del 2017 e l'istanza di subentro del 2022, comprovando l'interruzione di eventuali termini prescrizionali del credito.</p> <p>Lo scrivente gestore, pertanto, ammette il credito per l'importo richiesto.</p> <p>In merito al privilegio ex art.2764 c.c., lo scrivente liquidatore evidenzia che il privilegio speciale previsto da tale articolo si esercita esclusivamente sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che</p>





Avv. Cristiano La Marca
Gestore della crisi da sovraindebitamento

		<p>serve a fornire l'immobile. Tale privilegio, inoltre, sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, come nel caso di specie.</p> <p>Ciò posto, non rinvenendosi beni all'interno dell'immobile dai quali ricavare frutti da destinare al creditore privilegiato, lo scrivente liquidatore ritiene di dover ammettere il credito in chirografo.</p>
--	--	--

<p>Creditore: IBL BANCA S.p.A. p.iva 14994571009 - data domanda 10 febbraio 2025 pec: benedetto.gargani@pec.sglaw.it Iban: IT 97 P 03263 03299 001923020900</p>		
Grado richiesto	Richiesta	Proposta del Liquidatore
Chirografario	€.8.800,00	<p>Avendo l'istituto di credito fornito la prova dell'esistenza del proprio credito producendo il contratto di finanziamento e l'estratto conto aggiornato, il liquidatore ammette come da richiesta.</p>

3 di 5

<p>Creditore: Kruk Investimenti S.r.l. C.F. 11759870964 - data domanda 18 febbraio 2025 pec: sovraindebitamento.krukitalia@legalmail.it Iban: IT97Z0100501600000000017412</p>		
Grado richiesto	Richiesta	Proposta del Liquidatore
Chirografario	€.32.440,30	<p>L'istituto di credito fornito la prova dell'esistenza del proprio credito producendo tutti gli atti relativi alla cessione del credito in suo favore dalla Unicredit S.p.A., comprensivo della lista dei crediti ceduti all'interno della quale risulta indicata la posizione relativa a Cardone Andrea [cfr. pag.28 "allegati.pdf"], il decreto ingiuntivo n.8642/2023 emesso dal Tribunale di Roma in suo favore e la relativa notifica al debitore, nonché l'atto di precetto successivamente notificato e l'atto di pignoramento presso terzi dal quale risulta l'importo indicato.</p> <p>Pertanto, il liquidatore ammette come da richiesta.</p>

Firmato Da: LA MARCA CRISTIANO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2288dea501727ae8





Creditore: Agenzia delle Entrate Riscossione p.iva: 13756881002 - data domanda 21/02/2025 pec: laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it Iban IT34K0760103400000080388093		
Grado richiesto	Richiesta	Proposta del Liquidatore
Privilegio mobiliare grado 1 artt. 2749 e 2755 c.c.	€. 1.988,59	Il liquidatore ammette come da richiesta del creditore, trattandosi di importi relativi a spese di giustizia ex art.2755 c.c..
Privilegio mobiliare Grado 18 artt. 2749, 2752 e 2778 n.18 c.c.	€. 1.106,68	Il liquidatore ammette come da richiesta del creditore, avendo il creditore fornito la prova dell'esistenza di tale credito.
Privilegio mobiliare Grado 20 artt. 2749, 2752 e 2778 n.20 c.c.	€.2.618,79	Il liquidatore ammette come da richiesta del creditore, avendo il creditore fornito la prova dell'esistenza di tale credito.
Chirografo	€.14.379,77	Il liquidatore ammette come da richiesta del creditore, avendo il creditore fornito la prova dell'esistenza di tale credito.

4 di 5

Creditore: Meg Consulting S.r.l. p.iva: 09287231212 - data domanda 21/02/2025 pec: meg.consulting@pec.it Iban: IT62V0538703411000035596077		
Grado richiesto	Richiesta	Proposta del Liquidatore
Predeuzione	€ 7.320,00	Il creditore, advisor del ricorrente che ha predisposto e depositato il ricorso introduttivo della presente procedura, ha fornito la prova del conferimento dell'incarico da parte del debitore mediante il deposito del contratto di consulenza. All'interno del medesimo venivano indicati i compensi pattuiti e l'importo oggi indicato risulta coerente con l'incasso dell'anticipo ivi indicato. Il liquidatore ammette il credito qualificandolo privilegiato ex art. 2751 bis, n.2, c.c., da soddisfare con la preferenza di cui all'art. 277 C.C.I.I. .

Creditore: O.C.C. "I diritti del debitore – Segretariato Sociale Roma" C.F. 05039630875 - data domanda 27 marzo 2025 pec: occroma@pec.it Iban IT 58 A 02008 16926 000106595459		
Grado richiesto	Richiesta	Proposta del Liquidatore
Predeuzione ex art. 6 C.C.I.I.	€.9.500,00	Il creditore rappresenta l'Organismo di





	<p>Composizione della Crisi che ha svolto, per il tramite dello scrivente, l'attività di gestore prodromica all'apertura della presente procedura. Essendo stato confermato anche quale liquidatore della procedura, tale credito va senz'altro ammesso ed andrà soddisfatto in prededuzione rientrando, anche per i compensi da gestore, nelle spese della presente procedura. Non avendo specificato le proporzioni di tale compenso, previsto anche per la posizione della coniuge del Cardone, il compenso indicato dall'O.C.C. si ritiene ammesso nella presente procedura per il 50% della somma indicata. In ogni caso, sarà l'Ill.mo G.D., all'esito della procedura a liquidare i compensi complessivi spettanti all'O.C.C., eventualmente confermando quelli pattuiti per l'attività di gestore.</p>
--	--

In definitiva, la massa passiva riferita al debitore Cardone Andrea può essere così riassunta:

1. Crediti prededucibili [compensi O.C.C. concordati]: €.9.500,00.
2. Crediti privilegiati mobiliari [di qualsiasi grado]: €.13.034,06.
3. Crediti chirografari: €.123.273,26.

Il tutto, per complessivi €.145.807,32.

Somma alla quale aggiungere i compensi spettanti all'O.C.C. per l'attività di liquidatore, così come verranno liquidati dall'Ill.mo G.D. all'esito della presente procedura. Così come i compensi per l'attività di gestore [prededucibili] concordati con il debitore al momento della presentazione della domanda ed indicati dall'O.C.C. nella propria insinuazione al passivo saranno oggetto di valutazione e di liquidazione da parte del G.D. all'esito della presente procedura e, pertanto, potranno subire modifiche.

Ai sensi dell'art. 273, comma 3, C.C.I.I., pertanto, il suesteso stato passivo viene depositato in cancelleria e, divenendo esecutivo, verrà pubblicato sul sito web del Tribunale di Roma.

Salvis Juribus

Giugliano in Campania (NA), lì 29 aprile 2025

Avv. Cristiano La Marca

